

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 "Ufficio Elettorale"

Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827
Via Trinacria, 34/36 – 90144 Palermo
Tel. 091.7074414 – Fax 091.7074299
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
elettorale@regione.sicilia.it
serv5.autonomielocali@pec.regione.sicilia.it

Palermo, li 06 novembre 2015

Prot. n. 17336

Responsabile del Servizio : Dott.ssa Patrizia Valenti e-mail p.valenti@regione.sicilia.it

OGGETTO: Lr. 15/2015 - Operazioni elettorali per l'elezione del sindaco della città metropolitana di Palermo. Presentazione delle candidature – Risccontro note n. 0081053 del 04/11/2015 e n. 81306 del 4/11/2015 della Città metropolitana di Palermo – Risccontro nota n. 39586 del 4/11/2015 del Libero Consorzio comunale di Trapani

Città metropolitana di Palermo
Ufficio elettorale

Libero Consorzio comunale di Trapani
Ufficio elettorale

p. c. **Città metropolitana di Catania**
Ufficio elettorale

Città metropolitana di Messina
Ufficio elettorale

**Liberi Consorzi comunali di AG-CL-EN-
RG-SR**
Uffici elettorali

All'On.le Assessore
**Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica**
Ufficio di Gabinetto

Arch. Giuseppe Morale
Dirigente generale
Dipartimento Autonomie locali
SEDE

Con le note citate in oggetto codesti Uffici elettorali hanno chiesto chiarimenti in relazione ai requisiti per la presentazione delle candidature per l'elezione dei Sindaci metropolitani e dei Presidenti dei liberi Consorzi.

In particolare, si chiede alla scrivente se, tenuto conto di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 18 della legge regionale n.15/2015, la proposta di candidatura debba essere sottoscritta da un certo numero di elettori in base all'art.3, comma 2, della legge regionale n. 26/1993 e s.m.i., ovvero se, tenuto conto che si tratta di elezioni di secondo livello, la

candidatura debba essere sottoscritta dal 15% degli aventi diritto al voto, ai sensi del comma 61 dell'art. 1 della legge 56/2014.

Codesti uffici lamentano inoltre l'assenza di indicazioni da parte della scrivente sulla questione, ritenendo presente, evidentemente, un vuoto normativo nella legge regionale di riforma delle Province regionali, immaginando quindi di applicare gli istituti previsti dalla normativa previgente, in base a quanto disposto dall'art. 18, comma 14, o dall'art. 23 della legge regionale n. 15/2015.

Occorre ricordare che l'argomento in parola è disciplinato oltre che dal comma 3 dell'art. 18, anche dal comma 6 dell'articolo 6 e dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 15/2015, in particolare per quanto riguarda le condizioni che determinano per un sindaco la possibilità di essere candidato al ruolo, rispettivamente, di Presidente di un libero Consorzio di comuni o di Sindaco di una Città metropolitana.

Quindi, ne consegue che nella l.r 15/2015 - laddove il legislatore abbia definito disposizioni da adottare in tema di liberi Consorzi di comuni e di Città metropolitane in alcuni casi non perfettamente coincidenti con le disposizioni delle altre norme già richiamate - ha evidentemente voluto esprimere una volontà specifica, nell'ambito dei poteri attribuiti allo stesso legislatore dall'autonomia dello Statuto regionale.

Alla luce di ciò, lo scrivente Ufficio ritiene che non vi sia alcun vuoto normativo da colmare, tenuto conto anche che il legislatore regionale nel testo del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 15/2015 sembra essersi riferito al comma 61 dell'art. 1 della legge n. 56/2014, senza prendere in considerazione il primo periodo relativo alla sottoscrizione della candidatura del 15% degli aventi diritto.

All'atto della candidatura, quindi, dovranno essere attestate le condizioni previste dai sopracitati commi 6 rispettivamente dell'art. 6 e dell'art.13, e secondo le modalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 18, secondo la ratio voluta dal legislatore siciliano.

Inoltre, per quanto riguarda il modello di presentazione della candidatura - trattandosi per volontà dello stesso legislatore di una procedura complessivamente semplificata - lo scrivente ufficio non ha ritenuto di predisporre alcun modello di riferimento.

Resta confermato invece l'invio da parte di questo Servizio di un prototipo della scheda ed il relativo verbale delle operazioni di voto, che avverrà con adeguato anticipo rispetto alla data delle elezioni in questione.



Il Dirigente del servizio

Patrizia Valenti